

Composizione negoziata della crisi d'impresa: da Assonime i chiarimenti su come procedere

Alessandro Albano - Studio Gnudi e Associati

Assonime fornisce un utile strumento di orientamento per i professionisti sul tema della crisi aziendale. Con la circolare 7 dicembre 2021, n. 34 l'Associazione commenta, infatti, la disciplina introdotta dal legislatore con il D.L. n. 118 del 2021, convertito con modifiche in legge, per agevolare le ristrutturazioni aziendali. In particolare, illustra caratteristiche e finalità dei due nuovi istituti della composizione negoziata e del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, richiamando in particolare le misure premiali introdotte dal legislatore. Inoltre, reca le anticipazioni della disciplina del Codice della crisi relative agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, alla convenzione di moratoria e agli accordi di ristrutturazione agevolati. Infine, richiama le proroghe ad alcune delle misure di emergenza, introdotte dal Decreto Liquidità.

La circolare di Assonime n. 34 del 7 dicembre 2021 affronta una tematica molto rilevante per tutte le imprese italiane che affrontino situazioni di (pre) crisi. Viene infatti illustrata e commentata la disciplina introdotta dal legislatore con [D.L. n. 118/2021](#), convertito nella [legge n. 147/2021](#), per agevolare le ristrutturazioni aziendali e consentire rapide liquidazioni al fine di favorire la ripresa del sistema economico generale dopo la pandemia. In particolare, la circolare dopo aver rapidamente richiamato le ragioni del rinvio al 16 maggio 2022 del Codice della crisi e dell'insolvenza ([D.Lgs. n. 14/2019](#)) e al 31 dicembre 2023 delle misure di allerta e composizione assistita della crisi, previste dallo stesso Codice, illustra le caratteristiche e le finalità principali dei due nuovi istituti della composizione negoziata della crisi e del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, richiamando in particolare le misure premiali introdotte dal legislatore. La circolare prosegue, poi, recando le anticipazioni della disciplina del Codice della crisi relative agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, alla convenzione di moratoria e agli accordi di ristrutturazione agevolati. Vengono, infine, richiamate le proroghe ad alcune delle misure di emergenza, introdotte dal **decreto Liquidità**. Nel complesso la circolare è uno strumento utile di orientamento per i professionisti, sia al fine di una ricognizione dell'attuale stato della normativa, alla luce delle modifiche recate per adeguarla alla situazione economica "pandemica", sia per inquadrare la ratio delle innovative disposizioni, di derivazione comunitaria, che hanno l'obiettivo di favorire l'avvio di un percorso stragiudiziale volto – al ricorrere di ragionevoli prospettive di risanamento – al superamento (composizione) della crisi. A tal fine, è utile il richiamo al [Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, del 28 settembre 2021](#), che ha fornito istruzioni operative fondamentali per la corretta implementazione dei nuovi istituti disciplinati dal "Decreto crisi".

Percorsi di ristrutturazione delle imprese colpite dalla crisi

Il D.L. n. 118/2021 ha introdotto misure per agevolare percorsi di **ristrutturazioni** di imprese che, seppure colpite dalla crisi, lasciano comunque prevedere potenzialità di ripresa della continuità aziendale. Tale disposizione si inserisce in un momento in cui le misure di "stimolo" finanziario e di sostegno alla liquidità delle imprese, in un contesto che, seppure connotato ancora dall'emergenza sanitaria, lascia intravedere un progressivo superamento dell'emergenza provocata dalla diffusione del COVID-19, sono in fase di comprensibile esaurimento.

Il suddetto decreto assume, inoltre, una rilevanza centrale per la modernizzazione e l'efficienza del sistema concorsuale, che presuppone anche un "cambio di mentalità" rispetto all'originario impianto della disciplina recata dal legislatore. Esso delinea le linee evolutive cui il Codice

della crisi dovrà uniformarsi e che pongono al centro della tutela la “risanabilità dell’impresa”, quale valore giuridico da preservare, attraverso un equo e imparziale bilanciamento dei sacrifici e delle richieste delle parti, nell’interesse del sistema economico generale.

In coerenza con questi auspici, Assonime segnala che le norme del Decreto, convertito in Legge n. 147/2021, introducono **due nuovi istituti**, entrambi in vigore dal **15 novembre 2021**, tra loro strettamente connessi:

- la **composizione negoziata** della crisi;
- il **concordato semplificato** per la liquidazione del patrimonio.

L’obiettivo del nuovo assetto normativo è quello di introdurre strumenti che aiutino le imprese, ove possibile, a prevenire e gestire efficacemente quelle situazioni di difficoltà che rendono probabile la crisi o l’insolvenza, favorendo la continuazione, anche indiretta, dell’attività d’impresa nell’interesse di tutti i soggetti coinvolti (debitore, creditori, fornitori, ecc.); in alternativa, i medesimi strumenti dovrebbero consentire di comprendere come “avviare” le imprese ad un percorso liquidatorio, laddove non sussistano concrete prospettive di risanamento, in modo da garantire una corretta allocazione delle risorse per l’efficienza del sistema economico generale. Rispetto ai precedenti interventi normativi la riforma si connota per taluni profili innovativi, in quanto i nuovi istituti sono ispirati ai principi europei di semplificazione, celerità ed efficienza, coniugando una generale preferenza per momenti stragiudiziali con momenti di controllo dell’autorità giudiziaria, in funzione di tutela dei creditori.

Leggi anche

- [Composizione negoziata: l’esito e gli effetti delle trattative](#)
- [Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio: chi può accedere e come funziona](#)

Composizione negoziata della crisi

Il primo strumento, sopra richiamato, è rappresentato dalla composizione negoziata della crisi, introdotto dall’art. 2 del Decreto. La procedura, di “ispirazione” comunitaria (vengono richiamati i principi della direttiva (UE) n. 1023/2019) consiste, negli auspici del legislatore, in un *early warning tool* a supporto di tutti gli imprenditori che, pur trovandosi in situazioni di difficoltà, presentano “ragionevoli prospettive” di risanamento.

Viene quindi incoraggiata un’azione tempestiva, ai primi segnali di crisi, e, in tale ottica, viene messa a disposizione una **piattaforma telematica**, gestita dal sistema delle Camere di Commercio tramite Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia e del Ministero per lo sviluppo economico, per accedere a tali strumenti. La piattaforma consente al debitore (imprenditore) di accedere a una lista di controllo, contenente **indicazioni operative** per la redazione del **piano di risanamento** e a un *test* pratico per la verifica dello stato di difficoltà dell’impresa; nonché presentare l’istanza di nomina dell’esperto. Sulla piattaforma è altresì disponibile un protocollo di conduzione della composizione negoziata.

Ruolo dell’esperto indipendente

Il soggetto principale di tale procedura è peraltro l’**esperto indipendente**, selezionato tra i nominativi iscritti in un apposito elenco tenuto presso ogni Camera di Commercio, a cui è affidato il compito di assistere l’imprenditore nel percorso di risanamento, agevolando le trattative con i creditori e gli altri soggetti interessati.

Si tratta, in altri termini, di un percorso volontario, negoziale e stragiudiziale, che peraltro consente di fruire di benefici, anche di natura fiscale.

È un percorso che interessa tutte le imprese iscritte al **Registro delle imprese** (per le imprese “minori” è prevista una disciplina specifica), che presentino “condizioni di equilibrio patrimoniale o economico – finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza”; rispetto alla “situazione di crisi”, che può essere definita coerentemente con quanto recato nel Codice della Crisi, seppure formalmente non tuttora in vigore, come “lo stato di difficoltà

economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per l'impresa si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate", viene valorizzata la potenzialità di tale strumento in un momento in cui la crisi è solo "probabile", in una situazione in cui l'accordo con i creditori ha possibilità più elevate di essere raggiunto.

In tale procedura l'esperto nominato dall'imprenditore dovrà verificare le concrete prospettive di risanamento, potendo peraltro l'imprenditore anche procedere ad un test di "autodiagnosi", disponibile sulla piattaforma telematica, nonché utilizzando una "lista di controllo" con domande e indicazioni elaborate dalla prassi, per agevolare le imprese nella predisposizione del piano di risanamento.

Documentazione da presentare per procedere alla nomina dell'esperto

Per procedere alla nomina dell'**esperto**, che deve possedere specifici requisiti di professionalità e indipendenza, unitamente all'istanza di nomina, occorre allegare la **documentazione idonea** a fornire un quadro sufficientemente dettagliato della situazione dell'impresa, e pertanto:

- i **bilanci** degli ultimi tre esercizi (se non già depositati presso il Registro delle imprese) e
- una **situazione patrimoniale e finanziaria** aggiornata a non oltre sessanta giorni prima la presentazione dell'istanza;
- una **relazione** chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare;
- l'elenco dei **creditori**, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia;
- una **dichiarazione sulla pendenza**, nei confronti dell'impresa, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza e una dichiarazione con la quale attesta di non aver depositato ricorso per l'accesso al concordato preventivo, anche in bianco, nonché per l'omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti o di un preaccordo;
- il **certificato** unico dei debiti tributari;
- la **situazione debitoria** complessiva richiesta all'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- il **certificato dei debiti contributivi** e dei premi assicurativi;
- un **estratto** delle informazioni presenti nella Centrale dei Rischi gestiti dalla Banca d'Italia, non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza.

La procedura, necessariamente ispirata a principi di correttezza e buona fede, prevede varie fasi, connotate dal coinvolgimento dei creditori, che devono prestare una leale collaborazione con l'imprenditore al fine di favorire il buon esito della procedura e, qualora le decisioni da assumere riguardino una pluralità di lavoratori, la necessità di procedere alla consultazione delle Organizzazioni sindacali.

È importante sottolineare come il percorso di composizione negoziata della crisi, seppure volontario, attivabile esclusivamente su iniziativa del debitore, pone però in capo all'organo di controllo della Società l'obbligo di segnalare al debitore medesimo il verificarsi dei presupposti che consentono di accedere a tale percorso, e quindi la sussistenza di una situazione di squilibrio patrimoniale – finanziario che rende probabile la crisi o l'insolvenza.

Questa attività di verifica e impulso dell'organo di controllo si inserisce e completa il quadro degli obblighi degli organi societari davanti alla crisi o a situazioni che minaccino la continuità aziendale, delineati dall'articolo 2086 e 2403 del Codice civile.

Cosa può fare il debitore

La caratteristica fondamentale della composizione negoziata della crisi è che nel corso della

stessa la gestione dell'impresa rimane esclusivamente in capo al debitore, che può autonomamente compiere sia gli atti di ordinaria, sia quelli di straordinaria amministrazione, fermi obblighi di informativa preventiva all'esperto di tali ultimi atti e di pagamenti che potrebbero essere non coerenti con le trattative e le prospettive di risanamento.

Durante tale procedura, comunque stragiudiziale, il debitore può chiedere con l'istanza di nomina dell'esperto l'applicazione di **misure protettive del patrimonio**, al fine di garantire il buon esito delle trattative per la composizione negoziata della crisi; tale medesima istanza potrà essere presentata anche in un momento successivo all'accesso alla procedura, attraverso la piattaforma telematica nazionale.

Opzioni dell'imprenditore dopo l'esito positivo delle trattative

L'esito delle trattative con i debitori può essere positivo, potendo raggiungersi un accordo interamente stragiudiziale; in tal caso, come segnalato da Assonime, l'**imprenditore** può optare **alternativamente** per la conclusione di:

- un **contratto** con uno o più creditori con cui ridefinire scadenze dei pagamenti, entità del debito, stralci, ecc. Tale contratto consente all'imprenditore di beneficiare delle misure premiali previste dall'articolo 14 del decreto solo nel caso in cui l'esperto nella sua relazione finale attesti che l'accordo raggiunto sia idoneo a garantire la continuità aziendale per almeno due anni. In assenza di tale asseverazione le premialità non si applicano, ma il contratto rimane comunque valido ed efficace tra le parti;

- una **convenzione** di moratoria ex articolo 182-octies l.f., come modificata dallo stesso decreto in commento;

- un **accordo sottoscritto** dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, che produce gli effetti del **piano attestato di risanamento** ex articolo 67, terzo comma, lett. d), e dunque, l'esenzione da revocatoria e da responsabilità penale per gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse in attuazione del piano. In tal caso l'attestazione dell'esperto nominato nella composizione della crisi equivale all'attestazione sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità del piano resa dal professionista indipendente nel piano di risanamento. Con tale previsione il decreto mira a valorizzare e a conservare il lavoro svolto dall'esperto nel corso delle trattative e ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni di ruoli. Con la sottoscrizione dell'accordo l'esperto, infatti, attesta che l'intesa raggiunta all'esito delle trattative è idonea a porre rimedio alla crisi o all'insolvenza, sulla base di un accertamento non dissimile da quello che svolge il professionista ex articolo 67, terzo comma lett. d), chiamato a verificare la fattibilità del piano, essendo questa il presupposto per il superamento della situazione di crisi o insolvenza.

La seconda ipotesi è quella in cui l'imprenditore all'esito delle trattative chieda l'**omologa di un accordo** di ristrutturazione dei debiti. In questo caso il ruolo dell'esperto si esaurisce con la conclusione della composizione negoziata e non si estende alla predisposizione dell'accordo di ristrutturazione. Questi, inoltre, non è chiamato ad attestare l'idoneità dell'accordo al superamento della originaria situazione di squilibrio, in virtù del successivo giudizio di omologa da parte del Tribunale. In alternativa a tali soluzioni il debitore può ricorrere a una delle altre procedure negoziali previste dalla legge fallimentare predisponendo un piano attestato di risanamento, assistito dalla relazione del professionista indipendente ex articolo 67, terzo comma lett. d); oppure presentando ricorso per accedere al concordato preventivo.

La terza ipotesi, infine, è quella in cui le trattative svolte e la relazione dell'esperto consentano al debitore di comprendere che la strada da percorrere è quella della **liquidazione**.

In questo caso il debitore può:

- seguire le **vie ordinarie** della **procedura fallimentare** o dell'**amministrazione straordinaria** (qualora ne ricorrano dei presupposti), e per l'impresa agricola, della procedura di liquidazione dei beni prevista dalla legge sul sovraindebitamento, oppure

- presentare **ricorso** per l'accesso alla nuova procedura del "concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio", introdotto dall'articolo 18 del decreto in esame. L'imprenditore può accedere a tale strumento solo se ha intrapreso virtuosamente il percorso della composizione negoziata e a condizione che le trattative non siano andate a buon fine e non sia stato

possibile raggiungere una delle soluzioni stragiudiziali previste o, in alternativa, un accordo di ristrutturazione dei debiti.

Sono previste misure specifiche per i gruppi di impresa e, per agevolare questo percorso, misure premiali di carattere fiscale che dipendono dall'esito delle trattative.

È infatti prevista:

- la **riduzione** al **tasso legale** degli interessi sui debiti tributari che maturano a partire dall'apertura e fino alla chiusura della composizione negoziata, quando questa si conclude con una delle soluzioni interamente stragiudiziali o con un accordo di ristrutturazione dei debiti;
- la **riduzione** delle **sanzioni** alla misura minima, se il termine per il pagamento in misura ridotta scade dopo la presentazione dell'istanza di composizione negoziata, a prescindere da come la procedura si concluda;
- la **riduzione** alla metà delle **sanzioni** e degli **interessi** sui debiti tributari oggetto della composizione nel caso di accesso ad una delle procedure di risoluzione della crisi previste dalla legge fallimentare;
- la **rateazione** fino ad un massimo di 72 rate mensili di somme dovute e non versate, a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto di imposta, IVA e IRAP non ancora iscritte a ruolo, se in esito alla composizione è pubblicato presso il Registro delle imprese un contratto idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno 2 anni o un accordo che produce gli stessi effetti di un piano attestato di risanamento.

La **composizione negoziata** della crisi è, pertanto, uno strumento che, seppure di natura volontaria, si connota per una rilevante **responsabilizzazione**, oltre che dell'**organo amministrativo**, anche dell'**organo di controllo**; tenuto conto dell'ampia platea di riferimento, rappresenta uno strumento che non solo deve essere adeguatamente conosciuto, ma anche tempestivamente adottato, al fine di evitare che l'aggravamento della crisi si associ ad un appesantimento dei profili di responsabilità in capo agli organismi aziendali, qualora si dimostri che una tempestiva attivazione di tale procedura avrebbe consentito di evitare la più pregiudizievole situazione per i creditori sociali.